



COMUNE DI ACQUI TERME

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

BANDO DI GARA

interamente gestito in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.50/2016

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE
E SUCCESSIVA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO PER LA
PRATICA DEL GOLF ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROPRIETA'
COMUNALE SITA IN PARCO NAZIONI UNITE CON ANNESSI
RISTORANTE, BAR, PISCINA E RELATIVE PERTINENZE
- CIG 8180273ED1 -**

INFORMAZIONI GENERALI

Ai fini del presente bando e disciplinare di gara si intende:

- per “Codice dei contratti pubblici” oppure per “Codice”, il D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura” così come integrato dal D.Lgs. 56/2017 (correttivo) e modificato medio tempore dal D.L.32/2019 (cd. “sblocca cantieri”), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55;
- per “Regolamento” il D.P.R. 207/2010 (nella parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.Lgs. n.50/2016).

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della L. 241/1990 e il Codice civile. Le informazioni sotto riportate rispettano l'allegato XIV del D.Lgs. n.50/2016.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet:

<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda allo specifico paragrafo 7.1 del disciplinare all'uso dedicato. Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma o per segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti è necessario contattare il contact center dell'esercente la piattaforma telematica (Gruppo Maggioli spa) telefonando al numero 0541 628380, rappresentando che nella sezione assistenza sono stati erroneamente indicati i numeri di telefono degli uffici del Comune di Acqui Terme.

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

1.1 DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DÌ ACQUI TERME C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12 Acqui Terme (AL). PUNTI DÌ CONTATTO: Servizio Economato e Patrimonio Telefono 0144/770314/315, email: ufficio PEC.: acqui.term@cert.ruparpiemonte.it. PER INFORMAZIONI di carattere amministrativo: Dott.ssa Simona Recagno 0144/770314. Responsabile del procedimento: Dott. Matteo Barbero Dirigente Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale telefono: 0144/770207 email: matteo.barbero@comune.acquiterme.al.it

DATO ATTO CHE

- con delibera della Giunta comunale 246 del 12/09/2019 si è risolto a far data del 30/09/2019 il contratto di concessione dell'area di proprietà comunale sita in Parco Nazioni Unite ed adibita a golf demandando al Servizio Patrimonio ed Economato la predisposizione di un nuovo bando di gara per il riaffidamento in concessione dell'impianto;
- è stata pertanto indetta la presente gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione di cui all'oggetto (concessione di servizi sotto soglia comunitaria) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lett. a, dell'art.60, nonché dell'art.164 comma 2 del Codice degli contratti pubblici e a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 dello stesso Codice.
- Il Responsabile Unico del Procedimento a sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 è il Dott. Matteo Barbero – Dirigente Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale, Tel. 0144 – 770207, email: matteo.barbero@comune.acquiterme.al.it

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento è costituito in un unico lotto di aggiudicazione in quanto il servizio descritto è di per sé indivisibile, sia perché i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione medesima da parte delle micro, piccole e medie imprese e non è pertanto necessaria detta suddivisione.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI NEL SUO COMPLESSO

Comune di Acqui Terme Parco Nazioni Unite. Il relativo codice NUTS è ITC.18 Comune di Acqui Terme.

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art.74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica. Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "documentazione di gara" elencata nel presente bando/disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 8 giorni lavorativi antecedenti rispetto la data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite ex art.60 comma 3 del Codice dei contratti pubblici almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. E' comunque possibile contattare telefonicamente il Comune di Acqui Terme al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione>"informazioni", sotto sezione "accesso area riservata"). Ergo i singoli operatori devono verificare l'esattezza dei recapiti e dell'indirizzo PEC inseriti nell'Anagrafica del Portale in fase di registrazione ed aggiornarli in caso di variazioni: diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della comunicazione.

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990., questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di integrazioni, revoca parziale o totale, sospensione; rinvio, salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt.76, comma 6 e 52 del Codice, nonché dell'art.6 del D.Lgs. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate agli indirizzi di posta elettronica evidenziati nel precedente paragrafo relativo ai punti di contatto specificati dettagliatamente al paragrafo 1.1. Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area riservata del portale appalti". In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il bando di gara e relativo disciplinare sarà pubblicato con le modalità di cui all'art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016:

- sull'Albo pretorio del Comune di Acqui Terme;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per estratto;
- sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme: www.comune.acquiterme.al.it;
- sui siti ministeriali.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie della presente procedura di gara, il cui importo verrà comunicato all'aggiudicatario, in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art.5 del decreto MIT 2/12/2016.

SEZIONE II OGGETTO DELLA PROCEDURA APERTA

2.1 OGGETTO, DURATA E VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE: CPV92610000-0 servizi di gestione impianti sportivi.

Il Comune di Acqui Terme affida in concessione la riqualificazione e la successiva gestione del complesso sportivo all'interno dell'area di proprietà comunale sita in Parco Nazioni Unite, attualmente adibita a golf, con annessi ristorante, bar, piscina e relative pertinenze.

L'affidamento in concessione comporta, per il concessionario, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale dell'area, nonché la realizzazione dei necessari interventi di riqualificazione e manutenzione ordinari e straordinari.

Tali attività ed interventi sono di seguito sintetizzati:

- attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale della vocazione sportiva dell'area con particolare riferimento alla disciplina del golf e ad altre eventuali attività ludico sportivo ricreativo da proporre all'interno dell'area;
- attività preordinate alla riqualificazione e allo sviluppo operativo-strutturale dell'area e delle strutture ivi presenti,

La concessione avrà la durata di **anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di consegna dell'impianto e del servizio di gestione e sarà soggetta ad una proroga tecnica della durata di mesi 6 finalizzata alla gestione degli adempimenti necessari alla scelta del nuovo contraente.

Ai sensi dell'art.167, ai fini dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 , allo scopo di consentire la quantificazione dell'importo relativo al contributo a favore dell'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nonché per definire l'importo delle garanzie previste dal Codice dei Contratti pubblici, il valore stimato della concessione è pari ad € 697.500,00.

L'Amministrazione concedente, a seguito del provvedimento di aggiudicazione si riserva di consegnare in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 D. Lgs 50/2016 il servizio in concessione mediante apposito verbale di avvio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

2.2 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo (al rialzo) posto a base di gara ammonta a € 45.000 (euro quarantracinquemila/00), oltre Iva, se dovuta, ai sensi del D.P.R. 633/1972. Non sono ammesse offerte in diminuzione.

Il canone annuo offerto dovrà essere versato dal concessionario al Comune di Acqui Terme in due rate semestrali anticipate rispetto all'anno solare. I pagamenti sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della L. 136/2010.

N.B.: Per favorire la massima partecipazione, l'Amministrazione Comunale applicherà all'aggiudicatario la riduzione del canone offerto in sede di gara di un importo determinato in base all'entità degli oneri per gli interventi di riqualificazione effettuati dal concessionario in base al progetto presentato in sede di gara e approvato dalla stazione appaltante. L'entità della riduzione sarà determinata in base ad un computo metrico estimativo coerente con il prezzario regionale e asseverato da un tecnico abilitato e approvato dalla Giunta comunale previa attestazione dell'Ufficio tecnico comunale secondo la seguente formula:

$$C_{eff} = (C_{bas} - R/a) \times (1+i)$$

dove

C_{eff} è il canone dovuto nell'anno, aggiornato in base alle variazioni dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati;

C_{bas} è il canone offerto in gara

R è l'importo dei lavori di riqualificazione dell'impianto offerto in gara

i è il tasso IPCA rilevato per l'anno

a è la durata in anni della concessione

I lavori, una volta approvati, dovranno essere effettuati sotto il controllo dell'Ufficio tecnico comunale che, previa presentazione da parte del concessionario di tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità e quant'altro necessario ad attestare la regolare esecuzione dei lavori, rilascerà apposita certificazione. Le spese sostenute saranno dedotte dall'importo del canone di concessione sino alla concorrenza dell'importo riconosciuto dall'Ufficio tecnico comunale.

I lavori dovranno essere completati entro un termine indicato nel progetto presentato in sede di gara e comunque non superiore a sei mesi dalla consegna dell'impianto. Gli ulteriori lavori effettuati successivamente non potranno essere scomputati dal canone.

Si rileva che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs 81/2008 e quindi non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali, mentre le valutazioni in ordine alla necessità di redazione dello stesso restano a carico del Concessionario.

2.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione verrà affidata nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente bando di gara e disciplinare. Trattandosi di concessione di servizi nell'ambito di applicazione del regime sottosoglia, la procedura prevista per la scelta del contraente è quella "aperta" così come individuata all'art.3 punto sss), ai sensi del combinato disposto dell'art.35 comma 1 lett.a), dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, mentre il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.163 e 95, comma 3 lett. a), del medesimo Codice secondo i criteri specificati al successivo art.5 del presente bando e disciplinare. L'Amministrazione si riserva la facoltà: a) di aggiudicare in presenza di un'unica offerta ritenuta valida purché congrua, conveniente e non anomala; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2.4 REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

La controprestazione a favore del concessionario è costituita esclusivamente dai proventi derivanti dalla gestione dell'impianto in questione ivi comprese le attività complementari ed accessorie.

2.5 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; così pure non è consentito il subappalto per le prestazioni principali oggetto del contratto (conduzione e gestione dell'impianto). Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 è consentito, in sede di offerta per il concessionario, di prevedere l'affidamento in subappalto a terzi delle prestazioni ausiliarie riguardanti gli interventi di riqualificazione dell'impianto. L'Amministrazione Comunale riconosce il Concessionario come unico responsabile dei servizi, che quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei sub-appaltatori.

SEZIONE III
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

3.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (ART.3 COMMA 1 LETT.P D.LGS N.50/2016)

La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009 convertito in Legge 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.. Nello specifico sono ammessi a partecipare:

1. gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla L. 422/1909 e del D.Lgs. 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
3. i consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. i Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla L. 33/2009;
7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;
8. i soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49 e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
9. Sono comunque ammessi tutti gli operatori economici e/o associazioni, in possesso dei necessari requisiti individuabili secondo la legislazione nazionale e sovranazionale, che in base alla normativa che disciplina la propria attività, siano abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla procedura in oggetto e che non si trovino in nessuna delle cause ostative per contrattare con una Pubblica Amministrazione

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell'Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l'esclusione dalla gara** dell'autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016 . E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016.

La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese, o i consorzi, o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

Si vedano anche le condizioni esemplificate nel disciplinare di gara.

3.2. AVCPass

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.Lgs. 50/2016 , dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà indicare al sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l'abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta che il codice CIG assegnato alla presente gara è CIG **8180273ED1** si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il

servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Si veda anche il disciplinare di gara.

3.3 Antimafia

Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della Determinazione ANAC 111/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/ e 5/06/2013), questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1, del D.P.R. 445 del 2000.

Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

3.3 SOPRALLUOGO ASSISTITO: OBBLIGATORIO.

Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso l'impianto oggetto dell'appalto in questione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa; Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un funzionario dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Acqui Terme.

La visita deve essere prenotata telefonicamente presso l'Ufficio Patrimonio ed Economato al numero 0144-770/314/315 oppure mediante mail ad: economato@comuneacqui.com indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il Comune di Acqui Terme rilascia apposita attestazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi oggetto di gara.

La visita di sopralluogo dovrà inderogabilmente essere effettuata entro sette giorni dalla scadenza dell'offerta, vale a dire entro e non oltre il 24/02/2020.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta:

l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

3.4. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

3.5. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).

Come previsto dalla Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n.1174 del 19/12/2018 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 266 per l'anno 2019" gli operatori economici che partecipano alla presente gara, sono assoggettati al contributo a favore di detta Autorità. Si precisa che l'importo da pagare è pari ad €.70,00 (euro settanta/00).

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 , del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3.6.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 13.950,00 (tredicimilanovecento cinquanta/00euro) quale 2% del valore complessivo della concessione pari ad Euro 697.500,00. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016 .

Si veda al riguardo il disciplinare di gara.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 TIPO DI PROCEDURA

Aperta ai sensi del combinato disposto dell'art.60 e dell'art.164 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto nel rispetto del disposto dell'art.79 il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito, considerate le modalità di aggiudicazione a 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando all'Albo pretorio del Comune di Acqui Terme.

4.2 TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista nel disciplinare di gara, mediante l'utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 05/03/2020.

Si veda al riguardo il disciplinare di gara.

4.3 MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE

La gara avrà inizio con la seduta pubblica di ammissibilità il 09/03/2020 alle ore 10,00 presso il Comune di Acqui Terme in Piazza M.Ferraris 1 presso gli uffici del Servizio Economato e Patrimonio del Comune di Acqui Terme. Qualora si verificasse un impedimento tecnico, la predetta seduta

pubblica potrà avvenire presso l'Ufficio Tecnico dislocato in Piazza Levi n.12 Acqui Terme (AL). Eventuali successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Vedi disciplinare di gara.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti o persone munite di procura dei medesimi possono effettuare dichiarazioni a verbale.

4.4 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART.89 DEL D. LGS 50/2016)

Le irregolarità essenziali ed il soccorso istruttorio sono disciplinati dall'apposito paragrafo del disciplinare di gara.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione d'offerta.

2. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

3. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
- A tal fine l'Amministrazione, consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.

4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.

5. L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva. La cauzione definitiva deve essere **redatta ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018)**.

6. L'aggiudicatario deve inoltre presentare, polizze assicurative contro gli infortuni che potessero colpire i fruitori delle attività del centro sportivo e gli operatori e dai quali consegua morte ovvero invalidità permanente, per la responsabilità civile verso terzi e per l'assicurazione dei beni mobili ed

immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi . Tali polizze dovranno essere **redatte ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018)**. Ad ogni buon conto detti obblighi assicurativi saranno specificatamente regolati nella successiva convenzione.

7. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

8. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010; l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

9. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

11. L'organo competente per le procedure di ricorso per l'espletamento della presente gara è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare

13. CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie fra l'aggiudicatario ed il comune di Acqui Terme sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Costituiscono parte integrante del bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

IL RUP

**Il Dirigente del
Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale
Matteo Barbero**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO PER LA PRATICA DEL GOLF ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PARCO NAZIONI UNITE CON ANNESSI RISTORANTE, BAR, PISCINA E RELATIVE PERTINENZE - CIG 8180273ED1 -

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto meglio emarginato in oggetto.

La documentazione di gara comprende:

Bando e Disciplinare di gara

Patto di integrità del Comune di Acqui Terme

Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta Economica

Modello DGUE editabile con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016.

1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura come già evidenziato nel paragrafo 3.1. del bando gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 . E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) dello stesso d. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 49, del D.Lgs. 50/2016 .

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016 .)

1. gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla L. 422/1909 e del D.Lgs. 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
3. i consorzi stabili dell’art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di

lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

4. operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. i Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla L. 33/2009;
7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;
8. i soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49 e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Sono comunque ammessi tutti gli operatori economici e/o associazioni, in possesso dei necessari requisiti individuabili secondo la legislazione nazionale e sovranazionale, che in base alla normativa che disciplina la propria attività, siano abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla procedura in oggetto e che non si trovino in nessuna delle cause ostative per contrattare con una Pubblica Amministrazione.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della procedura aperta gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedi determinazione ANAC N.3/2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45 comma 1 lett.b) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ad ogni buon conto, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del D.L.5/2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del D.L. 78/2010, devono dichiarare:

1. gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
2. le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.186 bis comma 6 del R.D.267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio)

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal DL Sblocca Cantieri convertito nella legge n.55/2019: pertanto la sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis; c);d);e);f); g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario). N.B: ai fini delle violazioni contemplate al comma 4 si considera in regola rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, pur in presenza di gravi irregolarità definitivamente accertate, il concorrente che, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione: a) abbia integralmente pagato il debito; b) oppure abbia formalizzato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rateazione, assumendo l'impegno vincolante a pagare e pagando effettivamente secondo le scadenze previste dal piano; c) oppure sia nei termini per impugnare gli atti amministrativi o le sentenze da cui scaturisce l'accertamento dell'irregolarità. Inoltre secondo la nuova lettera c-quater art. 80 comma 5, si prevede l'esclusione dell'operatore economico che *“abbia commesso grave inadempimento*

nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”.

2. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81;
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, 266;
6. E’ altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190/2012), “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
7. la mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;
8. la presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
9. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non sono in regola in materia di DURC;
10. la sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

E’ altresì vietato partecipare alla gara:

1. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
2. anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
3. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7,

secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.

4. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5. gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

I precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei Concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, in base alle prescrizioni di cui all'art.80 del Codice. In particolare, ai sensi della normativa sopra citata non rilevano, per l'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzi di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituente causa di esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (da ultimo LINEE GUIDA n.6 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett.c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1293 del 16/11/2016 e successivamente aggiornate al Correttivo di cui al D.Lgs. n.56/2017 con la deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11/10/2017) ed alla legge 14/06/2019 n.55 (conversione in legge del D.L. Sblocca cantieri).

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del DLgs. 445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto DLgs. 445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.Lgs. n.50/2016).

1.2 Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con le attività oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
2. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

1.2 Requisiti di capacità economica finanziaria

Il possesso di una dichiarazione di Istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 attestante l'affidabilità e la solvibilità del partecipante.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione delle relative dichiarazioni.

1.4 Requisiti di capacità tecnica

I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare di avere svolto, nell'arco degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, almeno un'esperienza di gestione di strutture ricreative o sportive.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice:

- di tipo orizzontale, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per il soggetto singolo devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o di rete, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Può sussistere accordo con una o più associazioni o società sportive interessate alle attività dell'impianto in questione.
- (se del caso) di tipo verticale di cui all'art.48 comma 2 del Codice: La mandataria di un RTI di tipo verticale esegue la prestazione indicata come principale, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

2 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio od i requisiti ex art.80 del Codice. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89, comma 6, del Codice).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 comma6 del Codice).

Non è consentito, a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 comma 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'Impresa che ha depositato domanda di concordato preventivo per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda ed il momento del deposito del decreto di ammissione alla procedura, deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (art.110, comma 4, del Codice).. Il concorrente che intenda, quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta digitale A – Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 3.10 “modalità di presentazione della documentazione” le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR 445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.Lgs. 82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:

- 1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante:a) l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ;
- 2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 , conche il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Acqui Terme (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre

effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali; c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 .

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fine dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.89 comma 5 del Codice.

La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Commissione di gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;

b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

3 AVCPASS e Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Gli operatori concorrenti ex art.81 D.Lgs. n.50/2016 , dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l'abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la Stazione appaltante, provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Gli operatori economici concorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt.81 comma 2 e 216 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e fino all'entrata in vigore del D.M. del MIT di cui all'art.81 comma 2

dello stesso Codice verranno verificati (possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario) attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà come già detto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa 111 del 20 dicembre 2012 e con le modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445 in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445. (scansione del documento cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compiega, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente bando/ disciplinare. Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente bando/disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che fino all'aggiornamento del DGUE da parte dello stesso Ministero dei trasporti e delle infrastrutture alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.56/2017 (correttivo) , il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.a.1;mod.a.2,mod.A.3 e mod.A.4) che dovrà /dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE.

Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e verrà sottoscritto digitalmente alla Parte VI (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di

Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 4.2.2.

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal presente bando e Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente bando e disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del D.Lgs. n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.Lgs. n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

4.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
2. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

5. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

4.2.2 COMPILAZIONE DEL DGUE

Si riportano *alcune* informazioni principali sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Si vedano anche le avvertenze per una corretta compilazione degli allegati.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,) compilare la Sezione D relativa al subappalto.

Requisiti di ordine generale:

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3 e reiterato dalla successiva comunicazione del 08/11/2017, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria.

Ai fini della dichiarazione concernente l'eventuale esistenza di illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett. c) costituiscono illeciti professionali rilevanti quelli individuati dalle Linee Guida n.6 dell'ANAC aggiornata al Correttivo di cui alla delibera n.1008 del 11/10/2017, riferiti direttamente all'operatore economico o i soggetti individuati dall'art.80 comma 3 del Codice. Rilevano pertanto gli illeciti professionali gravi accertati, con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, attesa come moralità professionale o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. In particolare rilevano le condanne anche NON DEFINITIVE per i reati di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dello stesso art.80 del Codice: a) abusivo esercizio di una professione; b) reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c) reati tributari ex D.Lgs. 74/2000 i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d) reati urbanistici di cui all'art.44 comma 1 lettere b) e c) del TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR n.380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e) reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001.

Inoltre rileva altresì quale illecito professionale grave, da dichiarare ad opera dell'operatore economico e che la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice valuta ai sensi dell'art.80 comma 5 lett. c) del codice la condanna non definitiva di taluno dei reati seguenti: art.353 Codice Penale (di seguito C.P.) "turbata libertà degli incanti"; art.353 bis C.P. "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"; art.354 C.P. "astensione degli incanti"; art.355 C.P. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture"; art.356 C.P. "frode nelle pubbliche forniture". Fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell' art.80 comma 1 lett. b).

Rilevano infine gli illeciti gravi posti in essere nello svolgimento della procedura di gara e gli illeciti gravi relativi a "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto .(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al 6);

1.3 la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D 7);

1.4 Nella parte IV si compila la Sezione A per il possesso dei requisiti di idoneità professionale la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulta che la ditta esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività). Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.;

1.5 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ B e.C.

1.6 la SEZ.D invece per dichiarare il possesso relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], e VI;

1.7 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

1.8 AVVALIMENTO. In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazioni e al contratto di avvalimento):

a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.9 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

5 ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice.
2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
3. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, (INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME) come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad Euro 13.950,00 e corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base d'asta vale a dirsi Euro 697.500,00 oltre IVA, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente :

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; **ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE E FIRME DIGITALI RICHIESTE: ALLEGARE COPIA DEI TITOLI RICHIESTI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ AI SENSI DEL DPR.445/200 ART.19, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE**

DELL'OPERATORE ECONOMICO O PERSONA MUNITA DI COMPROVATI POTERI DI FIRMA.

b) bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di ACQUI TERME **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA** filiale di Acqui Terme *mediante versamento C/C codice IBAN IT88 U01 0304 7941 00000 1195870* specificando al Tesoriere che trattasi di “deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta gestione impianto parco nazioni unite CIG **8180273ED1**”

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in contanti o in titoli) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all'art.93 del Codice. INOLTRE dovrà allegare, nella documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione sul proprio conto corrente dedicato sul quale la Stazione appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

c). da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 del Codice medesimo, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, oppure di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'art.3 lett.aa) del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non.../index.html>: nonché al seguente sito internet dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

http://www.ivass.it/imprese_esp/HomePage.jsp;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

5. essere redatta ai sensi del nuovo decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018) recante: Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 93 comma 8 bis, 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 ;
6. prevedere espressamente:a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° comma del codice civile;c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ove rilasciata dal medesimo garante;
8. riportare l'autentica della sottoscrizione;
9. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso di poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

1. Documento informatico ai sensi dell'art.1 lett. p) del D.Lgs. n.82/2005, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in questo specifico caso è sufficiente la firma del procuratore dell'agenzia assicuratrice con allegata la dichiarazione dei poteri di firma.
2. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.82/2005, In tali ultimi casi la conformità del documento in originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.Lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.Lgs. n.82/2005).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. E' onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.marcatatura temporale).

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 comma 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato **ai sensi del nuovo decreto 19 gennaio 2018 n.31**. Ai sensi dell'art. 103

comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, è ridotto:

- del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
- L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del comma precedente.
- L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.Lgs. 50/2016, si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 comma 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del

beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

7. TERMINE ULTIMO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema cliccando "INVIO OFFERTE TELEMATICHE", entro e non oltre le **ore 18.00 del giorno 5 marzo 2020**.

La presentazione delle offerte è vincolata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali. La registrazione è una tantum e permetterà la partecipazione a tutte le successive procedure telematiche bandite da questa centrale unica di committenza. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

7.1 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica COMUNE DI ACQUI TERME sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità del Comune di Acqui Terme e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, **restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Acqui Terme e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.**

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Comune di Acqui Terme, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi

responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire al Comune di Acqui Terme, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 .

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile il Comune di Acqui Terme e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, la Stazione appaltante è il Comune di Acqui Terme, che si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche

dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà del Comune di Acqui Terme e della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento " Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti " presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio

nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, il Comune di Acqui Terme, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune di Acqui Terme segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal Comune di Acqui Terme e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. Il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A e Busta B) avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell’Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l’amministrazione aggiudicatrice;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l’offerta;

- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.

7.2 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- a) BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La busta "A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 7.3**
- b) BUSTA DIGITALE B – OFFERTA TECNICA - La busta B - "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, **a pena d'esclusione**, l'offerta tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, e sottoscritta sia dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; sia dal tecnico professionista abilitato, il tutto in conformità a quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 7.4**. N.B.: Nella formulazione dell'offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all'offerta economica contenuti nella Busta C) pena l'esclusione dalla gara.
- c) BUSTA DIGITALE C "OFFERTA ECONOMICA". La busta contrassegnata con la lettera "C Offerta economica" dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: **l'Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana, (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 7.5.**

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice.

Si ribadisce che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituisce causa di esclusione. Parimenti il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell'offerta economica comporta inevitabilmente l'esclusione dalla gara, ove tale inserimento costituisca anticipazione del ribasso offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del ribasso offerto.

Verranno escluse comunque (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice) le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto al canone posto a base di gara.

7.3 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice dei contratti pubblici, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

Nella BUSTA DIGITALE A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA i concorrenti dovranno inserire:

1. (DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A” in CARTA SEMPLICE datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. In caso in cui venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
2. (DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo: Ai sensi di quanto previsto dall’art.85 comma 1 del Codice e del Comunicato del MIT del 30/03/2018 a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Istruzioni compilazione vedasi paragrafo 4 e paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare Per agevolare gli operatori economici questa Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE.
3. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.82/2005 dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure (qualora trattasi di imprese) Copia informatica del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure iscrizione in registro analogo nell’ipotesi di impresa estera.
4. (se del caso) Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.82/2005 *della certificazione aziendale di qualità* rilasciata da organismi accreditati. Si precisa altresì che per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.93 comma 7 DLgs n.50/2016 , il concorrente dovrà specificarne la tipologia; tale dichiarazione sarà inclusa nella Domanda di partecipazione ed inoltre si dovrà compilare il DGUE nella Parte IV[^], Sezione D.
5. (se del caso) Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: (copia informatica) il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all’art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione OPPURE (se del caso) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi (documento informatico) l’apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per

accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta con firma digitale da tutte le Società interessate, pena l'esclusione.

6. Cauzione Provvisoria a favore del Comune di ACQUI TERME secondo quanto disposto al paragrafo 6 del presente disciplinare pari ad Euro 13.950,00 con l'allegata dichiarazione di cui all'art.93 comma 8 del Codice concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, oppure se l'impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria dichiarazione sostitutiva contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia definitiva.
7. Referenze bancarie: La/le referenze bancarie dovrà/anno essere allegata/e o come documento informatico oppure come copia informatica di documento analogico secondo quanto previsto dal presente bando/disciplinare.
8. ELENCO attestante la pregressa esperienza gestionale di cui al presente bando e disciplinare (se non dichiarato nell'istanza di partecipazione);
9. Contributo ANAC Ricevuta del versamento di Euro 70,00 per la partecipazione alla gara in favore dell'ANAC CIG. 8180273ED1
10. Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. codice CIG. 8180273ED1;
11. Attestazione di avvenuto sopralluogo (copia informatica di documento analogico scansione di documento cartaceo) sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di Acqui Terme.
12. Patto di integrità sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;
13. Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo: I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire, mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta Economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG 8180273ED1 della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione).
14. (se del caso) la **documentazione** prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
15. (se del caso) **Documentazione** e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 .

7.4 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B "OFFERTA TECNICA"

ATTENZIONE!!DALL'OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE, PENA L'ESCLUSIONE, ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA. (*ne segue – C.d.S. SEZ. VI 2/07/2015 n.3295 – che non si procederà all'esclusione, in quanto non risulta violato il principio di segretezza dell'offerta, allorché gli importo economici indicati non abbiano la capacità o la funzione di sviluppare l'entità del prezzo richiesto, ma siano utilizzati solo al fine di evidenziare la bontà dell'offerta tecnica e delle sue conseguenze applicative anche dal punto di vista dei risparmi di spesa.*

Nella busta digitale “**B - Offerta tecnica**” deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara , l’offerta tecnica – organizzativa redatta in carta semplice come segue.**

L’offerta tecnica dovrà essere elaborata, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente disciplinare di gara. Tutta la documentazione redatta dal concorrente deve essere sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.

L’offerta tecnica consiste in una relazione tecnica dei servizi (max pagg.20, fronte retro) dove vengono illustrati:

A) il **progetto di riqualificazione dell’impianto** dove ciascun concorrente individua in modo analitico e dettagliato gli interventi di riqualificazione dell’impianto che intende attuare, con idoneo crono programma di attuazione dei lavori **SENZA INDICAZIONE DEI RELATIVI COSTI, PENA L’ESCLUSIONE.** In tale illustrazione verrà però già indicato il nominativo del tecnico abilitato che in caso di aggiudicazione svilupperà secondo il precedente paragrafo del bando 2.2. il progetto esecutivo delle migliorie.

B) **qualità del servizio, capacità e esperienza tecnico-organizzativa.** Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto tecnico/gestionale nel quale esporre le modalità operative con le quali si intende gestire l’impianto ed assicurare la qualità dei servizi offerti.

Si ricorda ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti progettuali che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.50/2016. VEDI NOTA BENE.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
- L’offerta tecnica in ogni sua parte dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
- In caso di aggiudicazione l’offerta tecnica organizzativa redatta dal concorrente sarà allegata al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Gli interventi apportati dal Concessionario sono totalmente a suo carico e nulla potrà chiedere quale corrispettivo o indennizzo per il miglioramento realizzato.

L’OFFERTA TECNICA deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile sulla piattaforma come sopra emarginato al paragrafo 7.2. Al riguardo si richiede di prestare particolare attenzione ai limiti previsti per l’upload dei documenti (file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale).

L’OFFERTA TECNICA a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l’offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all’ art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l’aggregazione di imprese a rete.

Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l’obbligo di sottoscrivere l’offerta tecnica dal legale rappresentante” integra un elemento essenziale dell’offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’appalto verso il corrispettivo indicato

nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

N.B.:ACCESSO AGLI ATTI- NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI: la documentazione tecnica, dovrà contenere, in apposita pagina, ai sensi dell'art.53 comma 5 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 , l'eventuale indicazione espressa delle parti dell'offerta tecnica che costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi, firmata digitalmente dall'Offerente e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e 22 e ss. L.241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tale caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.Lgs. n. 30/05 (Codice della proprietà industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.

In ogni caso ai sensi del comma6 dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa di giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

7.5 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B OFFERTA ECONOMICA”

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- _ la predisposizione del file di offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla Stazione appaltante disponibile nella piattaforma telematica;
- _ la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- _ la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- _ il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- _ il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Nella busta digitale “C Offerta economica.” deve essere contenuta, a pena di esclusione, : a) l'offerta economica in bollo, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e indicante il canone di concessione annuo offerto per l'assunzione della gestione non inferiore al canone annuo iniziale posto a base di gara (€ 45.000,00); b) il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutta la durata della concessione. Nel Piano economico

finanziario andrà evidenziato, in particolare, l'ammontare del progetto relativo alle miglorie illustrate nell'offerta tecnica.

L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta economica deve essere allegata nella busta digitale A documentazione amministrativa come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo dedicato ai documenti da allegare.

L'OFFERTA COSI' COMPOSTA sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in diminuzione.

8. PROCEDURA , MODALITA' E CRITERI DÌ AGGIUDICAZIONE

La gara, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.35 comma 1 lett. a) e 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 .

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.77 e 216 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente **bando e disciplinare di gara**, mediante il **metodo aggregativo compensatore** di cui all'allegato P al **Regolamento**. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il **metodo aggregativo compensatore** sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel successivo paragrafo 8.1

8.1 CONTENUTI, CRITERI, PESI, PUNTEGGI E FORMULE DÌ ASSEGNAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

SI RIBADISCE CHE NELL'OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA.

Il criterio di aggiudicazione, come già delineato al precedente punto, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di cento punti

<i>offerta tecnica</i>	<i>max 70 punti;</i>
<i>offerta economica</i>	<i><u>max 30 punti</u></i>
<i>Totale</i>	<i>max 100 punti</i>

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica sarà valutata in base a due criteri principali, denominati A e B, così individuati:

CRITERIO A Progetto di riqualificazione dell'impianto (max 30 punti)

Ciascun concorrente dovrà individuare in modo analitico e dettagliato gli interventi di riqualificazione dell'impianto che intende attuare, la relative tempistica e l'importo stimato dei relativi oneri finanziari.

CRITERIO B: qualità del servizio, capacità e esperienza tecnico-organizzativa (max 40 punti).

Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto tecnico/gestionale nel quale esporre le modalità operative con le quali si intende gestire l'impianto ed assicurare la qualità dei servizi offerti.

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti sub-criteri:

modalità di gestione della struttura, ovvero:

- ampiezza e flessibilità degli orari di aperture al pubblico (max 10 punti);
- tipologia e differenziazione dei servizi offerti (max 10 punti);
- previsione di agevolazioni a favore di scuole, giovani, disabili e anziani (max. 10 punti);
- numerosità e qualificazione del personale addetto (max 10 punti);

METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula "Allegato P" del D.P.R. 5 ottobre 2010 207:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

nella quale:

C(a) = indice di valutazione offerta (a)

N = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero a uno

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i, di natura qualitativa, da inserire sono determinati come segue:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente bando/disciplinare, alle proposte tecniche dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
- 2) È attribuito il coefficiente zero con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta migliorativa ai requisiti previsti nel presente bando/disciplinare. I componenti della Commissione

Giudicatrice attribuiranno per ogni VOCE OGGETTO DI VALUTAZIONE di cui sopra, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

- 1,00 ottimo:** nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio..
- 0,9 più che buono:** nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza ed innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio.
- 0,8 buono :** caso in cui si denoti un buon grado di personalizzazione del servizio esposto con chiarezza.
- 0,6 sufficiente:** caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte e delle soluzioni prospettate alle esigenze dell'ente; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio.
- 0,4 insufficiente:** mancanza di rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle soluzioni prospettate.
- 0,2 gravemente insufficiente:** caso non in linea con gli standard richiesti;
- 0,0 assente** – completamente negativo.

3) Una volta che tutti i Commissari hanno espresso il proprio coefficiente, si procederà a calcolare il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi tramite riparametrazione. Come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici 7 del 24 novembre 2011 per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla c.d. "riparametrazione" assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena di esclusione dalla gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

PER QUANTO RIGUARDA L'ELEMENTO ECONOMICO DI NATURA QUANTITATIVA, SONO DEFINITI CON IL METODO DELL'INTERPOLAZIONE LINEARE EX ART.83 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PRECISAMENTE:

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata con la seguente modalità:

al miglior canone annuo offerto verrà attribuito il punteggio di punti 30, alle altre proposte verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$Q_i = (R_i / R_{max}) \times Q_{max}$$

Q_i = punteggio attribuito al singolo concorrente

Q_{max} = punteggio massimo attribuibile al miglior canone (30 punti)

R_i = canone offerto dal concorrente

R_{max} = miglior canone offerto

In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo, sarà preferita la proposta che avrà riportato il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala.

8.2 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 3 del 26 ottobre 2016).

9 DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi il giorno 09 Marzo 2020 alle ore 10,00 presso il Comune di Acqui Terme salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.

Si potrà partecipare alla seduta pubblica da remoto (nel caso si rimanda al documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" più volte citato – capitolo "Espletamento della gara telematica"). Il concorrente può altresì assistere fisicamente presso la sede del Comune sopra indicata mediante un solo soggetto per ciascun concorrente. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procede alle operazioni di gara sono subordinati all'esibizione del documento di identificazione e della documentazione comprovante il titolo per assistere alle operazioni di gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando "visualizza scheda". Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità previste dal presente bando disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;

E' facoltà della Commissione di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;
- all'apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato mediante l'impiego della chiave elettronica di cifratura i plichi presenti in piattaforma;
- alla verifica (per ciascun concorrente) della "documentazione amministrativa" al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione medesima rispetto a quanto richiesto dal presente bando/disciplinare.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica

per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa. In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. Lgs. 50/2016

Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa, eventualmente in una seconda seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste telematiche B: offerte tecniche" al solo fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto. Successivamente, la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più apposito/i verbale/i.

Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, si procederà alla 3° seduta pubblica di gara, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata/comunicata come sopra indicato.

Nella 3° seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà: All'apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle "buste C: offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista. Quindi alla formulazione della graduatoria finale mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'esperienza di migliororia (art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, 827) e all'eventuale sorteggio.

Alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97.

A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

In esito delle operazioni di gara la Commissione di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP per le verifiche di rito e la conseguente assunzione della determinazione di aggiudicazione .

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. **74, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.**

Si precisa altresì che le operazioni di cui sopra non sono gestite in automatico dal Sistema e che le relative modalità saranno definite contestualmente all'evento e opportunamente verbalizzate.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. **32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016**, l'aggiudicazione allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Acqui Terme, lì 23/01/2020

IL RUP

**Il Dirigente del
Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale**
Matteo Barbero

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)